



Al Ministro della Pubblica Istruzione

VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

VISTA la legge n.59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi di biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta di adottare i relativi piani di studio;

VISTO il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.I. n.234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricula delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;

VISTA la legge n.296 del 27 dicembre 2006 all'art.1, comma 605 lett. f) che autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un apposito provvedimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;

CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore settimanali risulta, con particolare riguardo alla fascia d'età degli alunni, eccessivamente gravoso e costituisce un ostacolo al raggiungimento del successo formativo, determinando abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti;

CONSIDERATO che i *curricula* dei primi due anni degli istituti di istruzione superiore saranno oggetto di apposita regolamentazione nel quadro dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione di cui all'art.1, comma 622 della legge n.296 del 27 dicembre 2006;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 2 del decreto legge n.7 del 31/1/07, nel ricondurre nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94, prevede la costituzione di strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del D.L.vo 226/05;



Il Ministro della Pubblica Istruzione

PRESO ATTO che i percorsi sperimentali attuati presso gli istituti professionali, ai sensi del D.M. 30/7/1997, prot. 11971, rispondono all'esigenza di ricondurre l'orario scolastico entro limiti coerenti con altre tipologie di istituti di istruzione secondaria superiore e contengono sufficienti elementi di flessibilità e personalizzazione dell'intervento formativo;

RAVVISATA l'opportunità di estendere i percorsi formativi di cui al citato D.M. 30/7/1997 alle prime e seconde classi di tutti gli istituti professionali nella prospettiva di un intervento complessivo sul settore dell'istruzione tecnico-professionale,

DECRETA

Art. 1 - A decorrere dall'anno scolastico 2007/08, nelle prime classi di biennio di tutti gli istituti professionali si attuano i piani di studio e i quadri orario di cui al D.M. 30/7/1997, prot. 11971 (Progetto 2002, il cui orario settimanale è di 34 ore), con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo alle seconde classi. E' fatta salva per gli istituti presso i quali sono funzionanti gli indirizzi cosiddetti "atipici" la facoltà di continuare ad applicare i piani di studio ed i quadri orario di cui al D.M. 24/4/1992.

Art. 2 - A decorrere dall'anno scolastico 2007/08 la consistenza dell'organico del primo biennio di tutti gli istituti professionali è determinata, così come indicato dal D.M. 24/4/1992, con riferimento all'area comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali.

Art. 3 - In attesa dell'evoluzione dell'attuale quadro normativo di riforma del sistema di istruzione tecnico-professionale, rimangono fermi per l'a.s. 2007/08 gli attuali decreti costitutivi delle cattedre dell'istruzione professionale.

Le 2 ore previste per l'insegnamento di "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" sono suddivise tra gli insegnamenti di Lingua Italiana e Matematica.

Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'attuale orario di cattedra, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso comunque disponibili nella scuola di titolarità.

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura prioritaria delle supplenze brevi e saltuarie.

Il Ministro